

a seguito del ricorso-esposto con cui lamentava la sussistenza di circostanze valutabili deontologicamente commesse dal dott. suo danno.

A sostegno dell'impugnativa parte ricorrente premetteva:

- che il dott. aveva incontrato suo figlio per motivi terapeutici in un primo momento nel 2004 e, già in quel periodo, erano sorti contrasti tra il ed il dott.

- che dopo di ciò il figlio del sig. aveva intrapreso, di comune accordo con i genitori, un percorso terapeutico con il dott.;

- che successivamente veniva a conoscenza che il proprio figlio era stato nuovamente sottoposto a terapia dal dott. senza che il ricorrente avesse prestato il proprio consenso;

- che il dott. dopo aver avuto un colloquio con il sig. si rifiutò di assumere informazioni sul minore dal dott. e di condividere la terapia con altri professionisti;

- che il dott. non gli aveva fornito nessuna informazione relativa alle terapie cui sottoponeva il minore;

- che alla luce dei suddetti motivi presentava esposto all'Ordine degli Psicologi della Toscana;

- che, nonostante varie sollecitazioni, l'Ordine degli Psicologi della Toscana si rifiutava di fornire informazioni sull'esposto e soltanto successivamente gli veniva notificata la decisione di archiviazione del procedimento deliberata dal suddetto ordine professionale;

Alla luce di quanto detto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare nulla la delibera impugnata per i motivi suddetti e, nel merito, previo accertamento della sussistenza di fatti deontologicamente sanzionabili, di annullare il provvedimento impugnato o, in subordine, di quantificare ed applicare la relativa sanzione al dott. o, in via ulteriormente subordinata, di trasmettere la decisione all'Ordine degli Psicologi della Toscana per l'applicazione concreta della sanzione.

Parte ricorrente motivava le proprie richieste in via processuale ritenendo nulla la delibera impugnata per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Presidente e del Relatore. Sempre in via preliminare riteneva nullo il procedimento disciplinare per violazione del contraddittorio, non essendo stato consentito al ricorrente di accedere agli atti dello stesso.

Nel merito ravvisava la necessità di riforma della delibera impugnata, in primo luogo, per la mancanza del consenso di entrambi i genitori al trattamento, non potendo ravvisarsi un consenso del sig. neppure in via presuntiva, tenuto anche conto della situazione di conflittualità intercorrente tra i genitori. Tale fattore, infatti, avrebbe dovuto indurre il dott. ad una verifica particolarmente attenta in ordine alla sussistenza del consenso di entrambi i genitori del minore e, accertata la mancanza del consenso del padre, ad astenersi dal trattamento.

Parte ricorrente riteneva, inoltre, censurabile la mancata interruzione dello stesso trattamento nonostante la sfiducia nei confronti del terapeuta manifestata espressamente dal sig.]

fell

Alla luce di tutto ciò faceva, infine, rilevare parte ricorrente come dalla condotta del dott. _____ fossero derivate conseguenze negative sia per quanto attiene al figlio _____ che per quanto attiene ai rapporti tra lo stesso sig. _____ ed il figlio _____.

Si costituiva in giudizio l'Ordine degli Psicologi della Toscana il quale chiedeva il rigetto dello spiegato reclamo. A sostegno di ciò riteneva in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per carenza dei presupposti all'impugnazione e per difetto di legittimazione ed interesse ad agire in quanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 17, 26 e 27 l. 56/1989 si rileverebbe da un lato, che possono formare oggetto di impugnazione soltanto i provvedimenti che irrogano una sanzione disciplinare e, dall'altro lato, che legittimato ad impugnare sarebbe soltanto l'iscritto sanzionato.

Nel merito rilevava parte convenuta l'infondatezza del reclamo sia perché, come risultante dagli atti (doc. 2 fascicolo resistente), la delibera era stata regolarmente sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, ed all'esponente era stata notificata la copia autentica del provvedimento. Relativamente alla violazione del contraddittorio, oltre a rilevare che la partecipazione dell'esponente non era richiesta in via obbligatoria, parte convenuta faceva notare come l'accesso agli atti fosse stato concesso, sia pur previa verifica della sussistenza di un interesse legittimante l'ostensione degli stessi.

Per quanto attiene al merito della controversia parte resistente riteneva che potesse ravvisarsi, alla luce delle circostanze dedotte, un ragionevole affidamento in capo al dott. _____ in ordine alla sussistenza del consenso del sig. _____ al trattamento terapeutico, quanto meno in via presuntiva o tacita. Ciò sarebbe stato sufficiente ad escludere un dovere di astensione e di interruzione dalla terapia intrapresa.

Si costituiva in giudizio all'udienza del 07/05/2008 il dott. _____ il quale contestava quanto dedotto in ricorso rilevando la infondatezza delle doglianze mosse da parte ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione della delibera ed alla nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, ritenendo, invece, corretto il modus operandi seguito dall'Ordine degli Psicologi della Toscana.

Nel merito rilevava, in primo luogo, che il dott. _____ aveva sempre informato il sig. _____ della terapia e, in secondo luogo, che il consenso non era mai stato espressamente revocato ed, infine, la genericità della censura afferente alla violazione delle norme in materia di astensione del professionista.

Alla luce di quanto detto chiedeva, pertanto, il rigetto dello spiegato ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza camerale del 7/05/2008 e decisa alla medesima camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale ritiene necessario pronunciarsi in primo luogo sull'eccezione sollevata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana relativa all'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti all'impugnazione, trattandosi di questione astrattamente idonea a definire il giudizio.

A tal proposito occorre prendere le mosse dal combinato disposto degli artt. 17 e 26 l. 56/1989.



L'art.26 1.56/1989 rubricato "sanzioni disciplinari", dopo aver individuato specificamente quali siano le sanzioni irrogabili, prevede al 5° comma che, avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale, l'interessato possa ricorrere a norma dell'articolo 17, il quale a sua volta prevede che *le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.*

Dal combinato disposto di tali norme si desume in modo univoco che soltanto le delibere che abbiano concretamente irrogato una sanzione disciplinare all'iscritto possano essere oggetto di impugnazione con le forme e le modalità di cui all'art.17. Tale conclusione appare condivisibile tenendo conto del carattere di specialità del disposto dell'art.26, il quale indica proprio le sanzioni disciplinari irrogabili, rispetto all'art.17 1.56/1989, che si limita ad prevedere l'impugnabilità delle delibere consiliari e le modalità del ricorso ed è richiamato a tali fini dall'art.26 (in proposito confronta sentenza Tribunale di Firenze dell'11.11.2000 relativa ad analoga fattispecie). Tale ricostruzione trova, inoltre, ulteriore giustificazione nel fatto che si vuol garantire in tal modo al soggetto incolpato e, successivamente, sanzionato una nuova valutazione del provvedimento che egli ritiene ingiustamente lesivo della propria persona, tenuto conto anche che, nel caso opposto, ovvero quello in cui il procedimento disciplinare si chiudesse senza l'irrogazione delle sanzioni, si dovrebbe ravvisare la totale carenza di interesse ad agire.

Va considerato, inoltre, che laddove l'art. 17 parla genericamente di "interessati" deve intendersi, a parere di questo Tribunale, che si debba far invece riferimento ai soggetti "incolpati". A tale conclusione si perviene necessariamente alla luce di una lettura complessiva delle norme che disciplinano il ricorso avverso le delibere dei Consigli regionali o provinciali ed in particolare degli artt.17, 26/5 e 27.

Infatti seppur l'art. 17 consente l'impugnativa avverso le delibere consiliari, oltre che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, a soggetti genericamente definiti "interessati", dal successivo art.27 si desume con certezza che con il termine "interessati" devono intendersi i destinatari "dell'accusa", come recita espressamente la norma richiamata e come si desume dal fatto che sia prevista la possibilità per gli stessi di avvalersi di un legale già in sede disciplinare (confronta Cass. SS. UU. Ordinanza n.16874 del 31.07.2007).

A tale conclusione si perviene anche considerando che parti del procedimento disciplinare sono esclusivamente il relativo organo consiliare ed il soggetto incolpato (essendo previsto solo nei suoi confronti l'obbligo di notifica dell'inizio dell'iter disciplinare), tenuto conto del fatto che la ragione fondante il procedimento medesimo è quella di garantire la salvaguardia ed il decoro dell'istituzione professionale contro "attacchi" che ne minino dall'interno il prestigio. Appare di conseguenza da escludere che un soggetto che non è parte di un procedimento possa poi impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo dello stesso, potendo al più, ove ritenga di aver subito un pregiudizio dalla condotta del professionista, agire autonomamente in giudizio a tutela delle proprie ragioni.



Dall'insieme di tali norme emerge, pertanto, con certezza che le decisioni consiliari oggetto di impugnativa sono soltanto quelle che vengono in concreto ad irrogare una sanzione disciplinare e, di conseguenza, che legittimati a ricorrere all'Autorità Giudiziaria sono esclusivamente i soggetti iscritti al relativo albo professionale.

Alla luce di quanto sopra detto deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione proposta da [redacted] avverso la delibera D/182 emessa dall'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 13.09.2007.

Va ritenuta, pertanto, inammissibile la richiesta effettuata da parte ricorrente di esibizione dei documenti relativi al procedimento disciplinare promosso nei confronti del dott. [redacted], stante la genericità della richiesta e l'irrilevanza ai fini della decisione, nonché superflua la partecipazione del sig. [redacted] e del [redacted] alla udienza di discussione e la richiesta formulata dal dott. [redacted] di assumere sommarie informazioni.

In applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., parte ricorrente dovrà rimborsare le spese del presente procedimento quantificate, secondo le voci indicate in notula di avvocato, per parte convenuta Ordine degli Psicologi della Toscana in complessivi e onnicomprensivi euro 3.279,37 (euro 515,00 per diritti, euro 2.400,00 per onorari, euro 364,37 per rimborso spese 12,5%) oltre a IVA e CAP come per legge, per [redacted] in complessivi euro 3.115,12 (euro 669,00 per competenze, euro 2.100,00 per onorari, euro 346,12 per spese 12,5%) oltre a IVA e CPA sul dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione dichiara inammissibile il ricorso proposto da [redacted] avverso la delibera D/182 emessa dall'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 13.09.2007.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate, secondo le voci indicate in notula di avvocato, per parte convenuta Ordine degli Psicologi della Toscana in complessivi e onnicomprensivi euro 3.279,37 (euro 515,00 per diritti, euro 2.400,00 per onorari, euro 364,37 per rimborso spese 12,5%) oltre a IVA e CAP come per legge, per [redacted] in complessivi euro 3.115,12 (euro 669,00 per competenze, euro 2.100,00 per onorari, euro 346,12 per spese 12,5%) oltre a IVA e CPA sul dovuto.

Manda la cancelleria per gli avvisi.
Firenze, 07/05/2008

TRIBUNALE DI FIRENZE
CANTIERA GIUDIZIALE

Il Giudice Relatore
Roberto Morano

19 MAG. 2008
DEPOSITO

Il Presidente
[Signature]

A.P.M. visto
Firenze, 07/05/2008
[Signature]

Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dr. [redacted] sotto il mio controllo e la mia responsabilità.

[Signature]